

Il GIUDICE

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 17/06/2009,

PREMESSO

- che con atto depositato in data 30/10/2008 il sig. LUPU ADRIAN GHEORGHE (nato a Bacau, Romania, il 20/08/1984), rappresentato e difeso, per delega a margine del ricorso, dall'avv. Donatella Bava, presso il cui studio in Torino, c.so Vittorio Emanuele II n. 82, elegge domicilio, ha proposto ricorso (ex art. 22 d.lgs. 6/2/2007 n. 30, come modificato dal d.lgs. 28/2/2008 n. 32) avverso:

.il decreto di allontanamento adottato dal Prefetto di Torino il 10/10/2008, notificato in pari data;

- chiedendo che tale provvedimento sia annullato;

- che il ricorrente ha affermato:

.di non essere una persona pericolosa, mancando indici di una pericolosità concreta ed attuale;

.di aver formato in territorio italiano un nucleo familiare che verrebbe smembrato dal provvedimento impugnato;

- che la Questura di Torino ha fatto pervenire nota informativa datata 01/12/2008 e che il Ministero dell'Interno, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato di Torino, si è costituito con comparsa 03/12/2008, chiedendo la reiezione del ricorso;

- RILEVATO che il ricorso va accolto;

- Rilevato preliminarmente che la competenza del Tribunale ordinario risulta dall'art. 22, d.lgs. 6/2/2007 n. 30, come modificato dall'art. 1 del d.lgs. 28/2/2008 n. 32 (art. 22, co. 2°: "Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'art. 21, può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al Tribunale ordinario in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato");

- Rilevato che il Prefetto della Provincia di Torino ha decretato l'allontanamento del sig. Lupu Adrian Gheorghe, con provvedimento 10/10/2008, per i seguenti motivi:

"Premesso che con rapporto datato 09.10.2008 del personale del Commissariato di P.S. Dora Vanchiglia della Questura di Torino, ha provveduto all'accompagnamento presso l'ufficio Immigrazione della Questura di Torino del sig. Lupu Adrian Gheorghe nato a Bacau (Romania) il 20.08.1984, cittadino della Romania, identificato a

mezzo di Carta d'Identità nr. 610792 serie XC, rilasciata in data 19.08.2008 dalle autorità romene..

Accertato che il predetto cittadino dell'Ue ha dichiarato di aver fatto ingresso sul T.N. nell'agosto 2008, ma che risulta presente in Italia quanto meno dal 2000, come risulta dai riscontri A.F.I.S.; lo stesso è stato sottoposto a rilievi fotodattiloscopici nelle seguenti date:

09.10.2008 Questura Torino;

06.03.2008 Questura Torino;

09.03.2003 Questura Torino;

11.12.2000 Carabinieri Torino;

26.10.2000 Commissariato di P.S. Voghera.

Considerato che la persona in argomento ha dichiarato, inoltre, di non aver presentato la dichiarazione di presenza ai sensi dell'art. 5. comma 5 bis del D.L.vo 30/07 come modificato dal D.L.vo 32/08; e di aver richiesto l'iscrizione anagrafica ai sensi degli artt. 7 e 9 D.L.vo 30/07;

Accertato che il predetto è stato:

.denunciato in data 09.10.2008 per i reati di cui agli artt. 699 c.p. e art. 291 bis D.P.R. n. 43/73 (porto abusivo d'armi, contrabbando di tabacchi);

.denunciato in data 06.03.2008 per il reato di cui all'art. 291 bis D.P.R. n. 43/73 (contrabbando di tabacchi);

.arrestato in data 05.03.2003 per i reati di cui agli artt. 110, 336, 582 e 581 c.p. (concorso al reato di: violenza o minaccia a Pubblico ufficiale, lesioni personali, percosse) e condannato con sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino in data 08.03.2008;

Rilevato che la persona in argomento non risulta svolgere alcuna regolare attività lavorativa, né risulta essere iscritto ad un corso di studio o in possesso di risorse economiche sufficienti al suo sostentamento sul T.N.;

Considerato che la mancanza di una fonte lecita di reddito, la condotta antiggiuridica del soggetto, la pluralità dei reati commessi sono sintomi della sua incapacità di inserirsi civilmente nel contesto sociale e destano un certo allarme sociale, compromettendo la sicurezza pubblica e la sicura e civile convivenza;

Ritenuto che quanto emerso in ordine alla durata del soggiorno in Italia dell'interessato, alla sua età, alle sue condizioni di salute, alla sua situazione familiare e ai suoi legami con il paese d'origine non introduce elementi sufficienti a derogare a quanto stabilito dalla vigente normativa;

Valutati gli elementi di cui all'art. 20 del d.lgs. 30/07, come modif. dal d.lgs. 32/2008, e, in particolare, il principio di proporzionalità, essendo le condotte tenute dal soggetto particolarmente gravi;

Intima al sig. Lupu Adrian Gheorghe nato a Bacau (Romania) il 20.08.1984, di lasciare il territorio nazionale entro 31 giorni dalla notifica del presente decreto".

- Rilevato che l'art. 20, co. 3, d.lgs. 6/2/2007, come modif. dal d.lgs. 28/2/2008 n. 32, dispone:

." 3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica, rendendo urgente l'allontanamento perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza.

Ai fini dell'adozione del provvedimento, si tiene conto anche di eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero, per uno o più delitti non colposi, consumati o tentati, contro la vita o l'incolumità della persona, o per uno o più delitti corrispondenti alle fattispecie indicate nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, di eventuali ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti, ovvero dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonché di misure di prevenzione o di provvedimenti di allontanamento disposti da autorità straniere.

4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni di ordine economico, né da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza.

L'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé l'adozione di tali provvedimenti.

5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, del suo stato di salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.....

9. Il Ministro dell'Interno adotta i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei soggetti di cui al comma 7, nonché i provvedimenti di allontanamento per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i provvedimenti di allontanamento sono adottati dal Prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario";

- Rilevato che il decreto di allontanamento è illegittimo, considerato:

.che esso è stato emesso dal Prefetto per motivi di compromissione della pubblica sicurezza e della sicura e civile convivenza(con richiamo ai parametri di cui all'art. 20, co. 3, 4 e 5, d.lgs. 30/2007);

.che però dal provvedimento impugnato emerge unicamente che il sig. Lupu è stato denunciato in due occasioni nel corso del 2008, in una per contrabbando di tabacchi e per porto abusivo d'armi, nell'altra solamente per contrabbando di tabacchi (senza che si sappia quale esito abbiano avuto dette denunce), e arrestato nel 2003 per i reati minori di violenza o minaccia a Pubblico ufficiale, lesioni personali e percosse, reati per i quali è stato condannato con sentenza emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Torino in data 08.03.2008;

.che pertanto allo stato, non pare possibile formulare una valutazione di pericolosità sociale del ricorrente, che accerti l'incompatibilità dell'ulteriore permanenza del medesimo sul territorio nazionale con la civile e sicura convivenza, rilevato:

.che l'esistenza di condanne penali non giustifica di per sé, ex art. 20, comma 4 d.lgs. 30/2007, l'allontanamento del cittadino comunitario.

.che non risulta accertato che il medesimo si sia reso responsabile di episodi delittuosi gravi;
 .che la condanna riportata, infatti, risale a fatti di non particolare gravità ormai risalenti nel tempo (marzo 2003), per di più commessi quando il ricorrente era molto giovane, non avendo ancora compiuto 20 anni;

.che il solo fatto che il ricorrente non risulti disporre di specifiche fonti lecite di reddito non appare costituire (considerato anche il su citato comma 4 dell'art. 20 che esclude che provvedimenti di allontanamento possano essere motivati da ragioni di ordine economico) quella minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona o dell'incolumità pubblica, richiesta dall'art. 20 al fine di giustificare l'allontanamento dal territorio nazionale;

.che il ricorrente è in possesso di significativi legami sociali e familiari con il territorio nazionale, dal momento che risulta aver costituito unitamente alla propria compagna ~~Sibotaru Mariana~~ Felicia e alla loro figlia di circa tre anni, Lupu Denisa Elena, un nucleo familiare stabilmente dimorante in Torino presso l'abitazione regolarmente condotta in locazione dalla madre della compagna stessa;

- Rilevato che la peculiarità della causa trattata giustifica la compensazione delle spese del procedimento;

P.Q.M.

- In accoglimento del ricorso ex art. 22 d.lgs. n. 30/2007 e succ. modifiche, annulla il decreto di allontanamento adottato dal Prefetto di Torino il 10/10/2008, notificato in pari data.
- Dichiaro compensate le spese di causa.

Torino, 01/07/2009

Si comunichi.

La minuta del presente provvedimento è stata redatta dal dott. Luca Martinat, magistrato ordinario in tirocinio.

Il Giudice
Luca Martinat

